

**DELIBERAZIONE 7 SETTEMBRE 2017**  
**614/2017/R/EFR**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ AI FINI DELL'IMPLEMENTAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE 14 FEBBRAIO 2017, IN MATERIA DI PROGRESSIVA COPERTURA DEL FABBISOGNO DELLE ISOLE MINORI NON INTERCONNESSE ATTRAVERSO ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 7 settembre 2017

**VISTI:**

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- il Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge 10/91);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito, con modificazioni, con la legge 21 febbraio 2014, n. 9 (di seguito: decreto-legge 145/13);
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito, con modificazioni, con la legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: decreto-legge 91/14);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 luglio 2012 (di seguito: decreto interministeriale 5 luglio 2012);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 6 luglio 2012 (di seguito: decreto interministeriale 6 luglio 2012);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 28 dicembre 2012;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 31 gennaio 2014 (di seguito: decreto ministeriale 31 gennaio 2014);

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 16 febbraio 2016;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 23 giugno 2016 (di seguito: decreto interministeriale 23 giugno 2016);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale 114 del 18 maggio 2017, recante “Disposizioni per la progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili” (di seguito: decreto ministeriale 14 febbraio 2017);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 8 marzo 2012, 84/2012/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2012, 343/2012/R/efr, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2012, 570/2012/R/efr, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2014, 421/2014/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 20 novembre 2014, 574/2014/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel, e, in particolare, il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 14 luglio 2016, 404/2016/R/efr, e il relativo Allegato A;
- il parere dell’Autorità 10 novembre 2016, 652/2016/I/efr (di seguito: parere 652/2016/I/efr);
- il Testo Integrato Connessioni Attive, da ultimo modificato con la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2017, 581/2017/R/eel;
- la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico in data 30 settembre 2016, di trasmissione dello schema di decreto ministeriale recante disposizioni per la progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili (di seguito: comunicazione del 30 settembre 2016);
- il progetto di ricerca “Sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nelle isole minori non interconnesse” elaborato dalla società Ricerca sul Sistema Energetico S.p.a. (di seguito: RSE) nel febbraio 2015 nell’ambito dell’Accordo di programma 2012-2014 con il Ministero dello Sviluppo Economico per le attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale.

**CONSIDERATO CHE:**

- attualmente, sulle isole minori non interconnesse (di seguito anche: isole) il servizio elettrico è gestito con due diverse modalità: su alcune isole operano le Imprese Elettriche Minori verticalmente integrate di cui all’articolo 7 della legge 10/91

mentre sulle rimanenti isole operano soggetti distinti per le attività di distribuzione e di produzione, ma appartenenti allo stesso gruppo societario (e-distribuzione S.p.a. ed Enel Produzione S.p.a.);

- l'articolo 44 della direttiva 2009/72/CE prevede la possibilità, per gli Stati membri, di:
  - *“dimostrare l'esistenza di seri problemi per la gestione dei loro piccoli sistemi isolati”*;
  - *“chiedere alla Commissione deroghe alle pertinenti disposizioni dei capi IV, VI, VII e VIII, nonché del capi III, [della medesima direttiva, recanti, rispettivamente, Gestione del sistema di trasmissione, Gestione del sistema di distribuzione, Separazione e trasparenza della contabilità, Organizzazione dell'accesso al sistema e Generazione] nel caso dei microsistemi isolati, per quanto riguarda il rinnovamento, il potenziamento e espandere la capacità esistente”*.

Ai sensi del richiamato articolo, la concessione delle predette deroghe esige la preventiva notifica della relativa richiesta alla Commissione europea che, dopo avere informato gli altri Stati membri e verificato le condizioni alla base di tali deroghe, assume una decisione a riguardo;

- l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 28/11 prevede che *“con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per i profili di competenza, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentite l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e la Conferenza unificata, [...] sono definite le modalità per l'attuazione dei sistemi di incentivazione”* relativi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- l'articolo 1, comma 6-octies, del decreto-legge 145/13 prevede che, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e sentita l'Autorità, siano individuate le *“disposizioni per un processo di progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, gli obiettivi temporali e le modalità di sostegno degli investimenti anche attraverso la componente tariffaria UC4”*;
- l'articolo 28, del decreto-legge 91/14 prevede che, nelle more dell'attuazione di quanto richiamato al precedente alinea, l'Autorità *“adotti una revisione della regolazione dei sistemi elettrici integrati insulari di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, che sia basata esclusivamente su criteri di costi efficienti e che sia di stimolo all'efficienza energetica nelle attività di distribuzione e consumo finale di energia, anche valutando soluzioni alternative alle esistenti che migliorino la sostenibilità economica ed ambientale del servizio”*;
- il Ministero dello Sviluppo Economico, in data 30 settembre 2016, ha trasmesso, ai sensi del già citato articolo 1, comma 6-octies, del decreto legge 145/13, lo schema di decreto recante disposizioni per la progressiva copertura del fabbisogno energetico delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili (di seguito: schema di decreto ministeriale), al fine di acquisire il parere dell'Autorità in merito;

- l’Autorità, con il parere 652/2016/I/efr, ha rilasciato, ai sensi dell’articolo 1, comma 6-octies, del decreto legge 145/13, il parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale, a espressa condizione che fosse considerato quanto esposto nel medesimo parere; gli elementi esposti dal richiamato parere sono stati solo parzialmente accolti;
- il decreto ministeriale 14 febbraio 2017 ha definito le disposizioni per la progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili sulla base del predetto schema.

**CONSIDERATO CHE:**

- il decreto ministeriale 14 febbraio 2017, in attuazione dell’articolo 1, comma 6-octies, del decreto-legge 145/03, individua le disposizioni per la progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse, elencate nell’Allegato 1 al medesimo decreto, attraverso energia da fonti rinnovabili e, in particolare:
  - a) prevede che il Ministero dello sviluppo economico, sentita Terna S.p.a. (di seguito: Terna) in merito alle prospettive di realizzazione, a costi sostenibili, di opere di interconnessione della rete elettrica delle isole minori con la rete di trasmissione nazionale, provvede a richiedere alla Commissione europea la deroga di cui all’articolo 44 della direttiva 2009/72/CE fino al 2021 (almeno in una fase iniziale);
  - b) stabilisce gli obiettivi, da raggiungere entro il 31 dicembre 2020, in termini di quantitativi del fabbisogno energetico delle isole, da coprire attraverso la produzione da fonti rinnovabili;
  - c) prevede che con successivi decreti siano stabiliti gli ulteriori obiettivi per il periodo 2021-2025 e per il periodo 2026-2030;
  - d) stabilisce che, al fine del raggiungimento degli obiettivi indicati nel medesimo decreto, gli interventi possono essere eseguiti dalle società elettriche indicate nell’Allegato 1 al decreto ministeriale 14 febbraio 2017 (di seguito: gestori di rete isolani) ovvero da soggetti terzi;
  - e) individua le modalità di sostegno agli investimenti necessari ai fini del perseguimento dei suddetti obiettivi;
- l’articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 14 febbraio 2017 prevede che l’energia prodotta dai sistemi con pannelli solari termici e da impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili abbia diritto a una remunerazione le cui modalità di erogazione, periodo di diritto ed entità, anche differenziata per ciascuna isola minore non interconnessa e tipologia di intervento, siano determinati con provvedimenti dell’Autorità sulla base dei seguenti criteri:
  - a) per quanto riguarda l’energia termica prodotta da pannelli solari, utilizzata per la copertura dei consumi di acqua calda e per il *solar cooling*: per ogni metro quadrato in esercizio, la remunerazione è riconosciuta al titolare dell’impianto dalla data di entrata in esercizio dell’impianto medesimo ed è commisurata al costo del combustibile risparmiato per il minor consumo di energia elettrica

- efficientemente prodotta. A tale fine, si assume che ogni metro quadrato di pannello generi energia termica pari a 600 kWh/anno, corrispondenti a pari risparmio di energia elettrica;
- b) per quanto riguarda l'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili immessa in parte o totalmente nella rete: per ogni kWh di produzione netta la remunerazione, comprensiva del valore dell'energia per le sole produzioni realizzate da soggetti diversi dai gestori di rete isolani, è riconosciuta dalla data di entrata in esercizio dell'impianto ed è commisurata al costo del combustibile risparmiato per il minor consumo di energia elettrica efficientemente prodotta;
  - c) per quanto riguarda l'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili e autoconsumata: per ogni kWh prodotto e autoconsumato è riconosciuta, dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, una remunerazione, aggiuntiva al valore dell'energia autoconsumata, che tiene conto delle remunerazioni di cui alla precedente lettera b);
  - d) per i casi di cui alle precedenti lettere a) e b) viene definito un valore minimo della remunerazione, comunque riconosciuto a prescindere dal costo del combustibile risparmiato per il minor consumo di energia elettrica efficientemente prodotta, nonché un valore massimo prescindente dal medesimo costo del combustibile risparmiato. Tali valori minimo e massimo possono essere differenziati per fonte e/o tecnologia;
  - e) la remunerazione è definita in modo da consentire la programmazione economica degli investimenti e risponde a obiettivi di uso efficiente delle risorse;
  - f) nel caso delle pompe di calore, la remunerazione è erogata in un'unica soluzione, ed è pari al 50% della spesa sostenuta per l'acquisto, nel limite massimo di 500 € per prodotti con capacità inferiore o uguale a 150 litri e di 850 € per prodotti con capacità superiore a 150 litri;
- l'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale 14 febbraio 2017 prevede che l'Autorità disciplini ogni altro aspetto necessario per il funzionamento dei meccanismi di cui al precedente punto e in particolare:
    - a) determini il valore del combustibile risparmiato per la generazione elettrica efficiente evitata;
    - b) ove occorra, definisca le caratteristiche delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica e le caratteristiche dei sistemi di interfaccia con la rete ai fini della prestazione dei servizi e delle protezioni necessarie per assicurare la sicurezza e la continuità del servizio elettrico;
    - c) fatte salve le esigenze di sicurezza del sistema elettrico isolano, definisca le modalità con le quali il gestore di rete isolano, con riferimento agli impianti realizzati da terzi, provvede al collegamento alla rete e al ritiro dell'energia elettrica prodotta, e, in tutti i casi, assicura l'utilizzazione prioritaria dell'energia elettrica da fonti rinnovabili immessa in rete, anche ricorrendo all'integrazione di sistemi di accumulo, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza;

- d) le modalità di erogazione del servizio di scambio sul posto per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 28/11 (recante l'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti), mediante lo scambio fisico tra il produttore e il gestore di rete isolano, compensabile su base triennale;
- e) con riferimento agli impianti entrati in esercizio prima della data di entrata in vigore del provvedimento stesso, preveda l'aggiornamento del ritiro dedicato nonché, coerentemente con la precedente lettera d), dello scambio sul posto, prevedendone la gestione a cura del gestore di rete isolano e la conseguente risoluzione delle convenzioni in essere con il GSE;
- f) la remunerazione dei gestori di rete isolani conseguente allo svolgimento delle attività da essi svolte per le finalità di cui al medesimo decreto ministeriale 14 febbraio 2017;
- l'articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale 14 febbraio 2017 prevede che, nel caso in cui un'isola di cui all'Allegato 1 al medesimo decreto venga interconnessa alla rete elettrica nazionale, la remunerazione di cui al precedente punto venga riconosciuta limitatamente agli impianti che entrano in esercizio entro due anni dalla data dell'interconnessione comunicata da Terna all'Autorità;
- l'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 14 febbraio 2017 prevede, tra l'altro, che il Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (di seguito: GSE):
  - effettui controlli sugli impianti realizzati per le finalità di cui al medesimo decreto, al fine di verificare il rispetto dei requisiti e il diritto alle remunerazioni, nonché per una corretta imputazione degli interventi per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'articolo 2 del decreto;
  - comunichi gli esiti dei predetti controlli a Cassa per i servizi energetici e ambientali, all'Autorità, al Ministero dello Sviluppo Economico e ai Comuni interessati;
  - qualora riscontri violazioni ai sensi dell'articolo 11 del decreto ministeriale 31 gennaio 2014 (disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore elettrico), proponga, per il tramite dell'Autorità, l'applicazione di quanto previsto dal medesimo articolo 11 (in termini di rigetto dell'istanza ovvero decadenza dagli incentivi con l'eventuale recupero delle somme già erogate);
- l'articolo 5 del decreto ministeriale 14 febbraio 2017 introduce disposizioni per la promozione dell'ammodernamento delle reti elettriche isolate e, in particolare, prevede:
  - al comma 1, che, entro il 31 dicembre 2017, ciascun gestore di rete isolano, previa ricognizione della situazione attuale in termini di domanda e offerta di energia elettrica e termica, nonché di previsioni fino al 2030, presenti al Ministero dello Sviluppo Economico, all'Autorità, alla Regione e ai Comuni interessati un programma tecnico ed economico con il quale:

- i. sono definiti gli interventi di ammodernamento e rafforzamento della rete elettrica isolana, funzionali all'installazione di una potenza elettrica da fonti rinnovabili pari ad almeno tre volte i valori degli obiettivi indicati nell'Allegato 1 al decreto ministeriale 14 febbraio 2017, anche mediante ricorso a sistemi di accumulo dell'energia elettrica;
  - ii. sono valutate le ipotesi di sviluppo della generazione, compresa la conversione a fonti rinnovabili, anche parziale, degli esistenti impianti di produzione elettrica a fonti convenzionale;
  - iii. sono presentate ipotesi di copertura dei costi di realizzazione del programma a valere su programmi di sostegno nazionali e regionali, anche cofinanziati dalla Commissione europea, e, in via complementare, sulla componente tariffaria UC<sub>4</sub>;
- al comma 2 che, entro il 31 dicembre 2018, l'Autorità, anche avvalendosi di RSE, provveda alla verifica della congruità tecnica ed economica dei programmi, dandone comunicazione ai singoli gestori di rete isolani e alle autorità nazionali di gestione dei programmi di sostegno, indicate dai medesimi gestori;
- l'articolo 6 del decreto ministeriale 14 febbraio 2017 disciplina le disposizioni per i progetti integrati innovativi e prevede, tra l'altro:
  - al comma 1, di promuovere la realizzazione di due progetti integrati innovativi che possono includere anche impianti alimentati da fonti rinnovabili *offshore*, compresa la fonte mareomotrice, e impianti solari che, nel rispetto delle condizioni di sicurezza e continuità della fornitura, consentano, entro il 31 dicembre 2020, la riduzione della produzione elettrica annua convenzionale;
  - al comma 2, che siano titolati alla presentazione dei progetti integrati innovativi i gestori di rete isolani anche in collaborazione con altri soggetti pubblici, ivi inclusi i Comuni interessati, e con soggetti privati;
  - al comma 3, che il Ministero dello Sviluppo Economico, avvalendosi di RSE e sentita l'Autorità, stabilisca i requisiti minimi dei progetti, le relative modalità di selezione, di realizzazione e di monitoraggio delle prestazioni, nonché le spese ammissibili e le modalità di consuntivazione;
  - al comma 4, che il Ministero dello Sviluppo Economico, avvalendosi di RSE e sentita l'Autorità, la Regione e i Comuni interessati, provveda alla selezione dei progetti pilota verificandone i requisiti. Può essere valutata l'ammissione anche di ulteriori progetti integrati innovativi in isole minori non interconnesse diverse da quelle su cui insistono i primi due progetti selezionati, ove ciò non comporti aggravii tariffari aggiuntivi;
  - al comma 5, che, per la realizzazione dei progetti integrati innovativi, sia concesso un contributo in conto capitale, a valere sulla componente tariffaria UC<sub>4</sub>, limitatamente alle spese connesse ai componenti, sistemi e interventi esplicitati nel decreto stesso, nel limite massimo del 60% della spesa ammissibile consuntivata e nei limiti di uno stanziamento complessivo di 10 milioni di euro, a fronte di una completa rendicontazione delle modalità di

- impiego dei sistemi realizzati e dei loro effetti, anche ai fini di disseminazione dei risultati;
- l'articolo 8 del decreto ministeriale 14 febbraio 2017 prevede:
    - al comma 2, che, entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere dall'anno 2018, i gestori di rete isolani trasmettano al GSE e ai Comuni interessati una relazione con descrizione qualitativa e quantitativa degli interventi eseguiti o in fase di realizzazione ai fini del raggiungimento degli obiettivi;
    - al comma 3, che, sulla base delle relazioni di cui al precedente alinea, nonché delle informazioni disponibili, il GSE trasmetta al Ministero dello Sviluppo Economico, all'Autorità, alla Regione e ai Comuni interessati un rapporto sullo stato di avanzamento rispetto agli obiettivi;
    - al comma 4, che le risorse per l'applicazione del medesimo decreto trovino copertura sulla componente tariffaria UC<sub>4</sub> secondo modalità stabilite dall'Autorità;
  - l'Allegato 2 del decreto ministeriale 14 febbraio 2017 definisce i requisiti che gli impianti di produzione di energia elettrica e termica devono avere per poter accedere alla remunerazione. In particolare, il paragrafo A (relativo agli impianti di produzione elettrica) prevede, tra l'altro, che:
    - per le specifiche definizioni di fonti, impianti, requisiti e caratteristiche degli impianti di produzione di energia elettrica, nonché di ogni altro elemento funzionale all'attuazione del decreto, si assumano come riferimento le pertinenti disposizioni del decreto interministeriale 23 giugno 2016 e del decreto interministeriale 5 luglio 2012, nei limiti e con le modalità precisate dall'Autorità;
    - si applichino inoltre le disposizioni adottate dall'Autorità in attuazione dell'articolo 11 del decreto interministeriale 5 luglio 2012 e dell'articolo 25 del decreto interministeriale 6 luglio 2012 (recanti disposizioni relative alla sicurezza delle reti elettriche e ai servizi di rete), eventualmente aggiornate dalla stessa Autorità con specifico riferimento alle isole minori non interconnesse;
    - gli impianti fotovoltaici possano essere muniti di sistemi di accumulo, nel rispetto delle condizioni definite dall'Autorità con deliberazione 574/2014/R/eel, eventualmente aggiornate;
    - ai fini dell'accesso alla remunerazione, siano ammessi gli impianti di produzione di potenza non inferiore a 0,5 kW.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- avviare un procedimento per l'adozione di provvedimenti ai fini dell'attuazione, per quanto di competenza dell'Autorità, del decreto ministeriale 14 febbraio 2017;
- dare mandato al Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità per porre in essere le azioni necessarie ai fini dell'attuazione del decreto ministeriale 14 febbraio 2017, per quanto di competenza dell'Autorità, con riferimento alle attività relative:

- alla definizione dei requisiti che gli impianti di produzione di energia elettrica e termica devono rispettare per poter accedere alla remunerazione prevista dal medesimo decreto, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 del medesimo decreto;
- alla definizione delle modalità di accesso e di utilizzo alle reti elettriche isolate nonché della remunerazione spettante ai gestori degli impianti di produzione di energia elettrica e termica, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4 del medesimo decreto;
- dare mandato al Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale e al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell'Autorità per porre in essere le azioni necessarie ai fini dell'attuazione del decreto ministeriale 14 febbraio 2017, per quanto di competenza dell'Autorità, con riferimento alle attività relative:
  - alla verifica della congruità tecnica ed economica dei programmi di ammodernamento delle reti elettriche isolate, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 del medesimo decreto;
  - alla definizione delle modalità di copertura, per il tramite della componente tariffaria UC<sub>4</sub>, delle risorse necessarie per l'applicazione degli articoli 4 e 6 del medesimo decreto (cioè per la remunerazione dei produttori e per la remunerazione dei progetti integrati innovativi);
- prevedere che, nell'ambito del mandato di cui al precedente punto, vengano monitorate le variazioni, rispetto alla situazione odierna, dei costi sistemici afferenti alle isole minori non interconnesse, ivi inclusi quelli coperti tramite la componente tariffaria UC<sub>4</sub>

## **DELIBERA**

1. di avviare un procedimento per l'adozione di provvedimenti ai fini dell'attuazione, per quanto di competenza dell'Autorità, del decreto ministeriale 14 febbraio 2017 in materia di progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili;
2. di dare mandato al Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità per porre in essere le azioni necessarie ai fini dell'attuazione del decreto ministeriale 14 febbraio 2017, per quanto di competenza dell'Autorità, con riferimento alle attività relative:
  - alla definizione dei requisiti che gli impianti di produzione di energia elettrica e termica devono rispettare per poter accedere alla remunerazione prevista dal medesimo decreto, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 del medesimo decreto;
  - alla definizione delle modalità di accesso e di utilizzo alle reti elettriche isolate nonché della remunerazione spettante ai gestori degli impianti di produzione di

- energia elettrica e termica, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4 del medesimo decreto;
3. di dare mandato al Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale e al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell'Autorità per porre in essere le azioni necessarie ai fini dell'attuazione del decreto ministeriale 14 febbraio 2017, per quanto di competenza dell'Autorità, con riferimento alle attività relative:
    - alla verifica della congruità tecnica ed economica dei programmi di ammodernamento delle reti elettriche isolate, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 del medesimo decreto;
    - alla definizione delle modalità di copertura, per il tramite della componente tariffaria UC<sub>4</sub>, delle risorse necessarie per l'applicazione degli articoli 4 e 6 del medesimo decreto (cioè per la remunerazione dei produttori e per la remunerazione dei progetti integrati innovativi);
  4. di prevedere che ai fini dello svolgimento del presente procedimento:
    - siano pubblicati uno o più documenti per la consultazione e una o più deliberazioni finalizzati alle determinazioni di competenza dell'Autorità;
    - i responsabili del procedimento, ognuno per le parti di propria competenza, possano avvalersi, ove occorra, di specifiche consulenze di esperti per gli approfondimenti più opportuni in materia;
  5. di trasmettere la presente deliberazione al Ministro dello Sviluppo Economico e alla società Gestore dei Servizi Energetici S.p.a.;
  6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)

7 settembre 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*